

STATUTO

Titolo I: Denominazione, sede e durata

Articolo 1 – Denominazione e sede

L'Associazione culturale è denominata **"Ditangointango APS"**. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche.

L'Associazione ha sede legale in Pisa, via Cesare Beccaria, 3; il cambiamento della sede legale all'interno della provincia di Pisa non costituisce modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. L'Associazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero.

Articolo 2 – Fine e scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

È costituita da individui liberamente associati ed ha carattere volontario e democratico. Si costituisce per promuovere e diffondere la cultura e l'attività artistica in ogni sua forma ed espressione e, in particolare, la danza, la musica, la poesia del tango argentino. L'Associazione opera per fini culturali, ricreativi, educativi e solidaristici nell'ambito di interessi collettivi. Scopo dell'Associazione è offrire la possibilità al maggior numero di persone di aderire alle sue iniziative.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 luglio 2017 n.117.

Più specificatamente rientrano tra le finalità dell'Associazione favorire:

- a) lo sviluppo e il benessere psicofisico della persona attraverso lo studio delle discipline artistiche legate alla danza e ad altre forme di consapevolezza ed espressione corporea;
- b) lo scambio e l'integrazione sociale mediante la cultura musicale legata al tango argentino;
- c) la comunicazione attraverso canali alternativi a quelli della mera comunicazione verbale;
- d) l'integrazione sociale di culture diverse attraverso la diffusione del linguaggio universale del tango;
- e) l'offerta di idonee e stimolanti attività ricreative e culturali ai propri soci.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: quelle di cui alle lettere i), t) dell'art. 5, comma 1, del d.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

L'associazione potrà esercitare pure *attività* diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che risultino *secondarie* e strumentali rispetto alle *attività* di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal regolamento del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107/2021. L'individuazione della natura e delle tipologie delle *attività* diverse da quelle di interesse generale sarà effettuata dal Consiglio Direttivo e la relativa decisione sarà regolarmente riportata e trascritta nel relativo libro delle deliberazioni.

Per il conseguimento del sopradDETTO scopo e delle sopradDETTE finalità, l'Associazione può:

- a) aderire, collaborare e stringere accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, comitati ed entità culturali;
- b) organizzare e gestire spettacoli, festival, manifestazioni, corsi, incontri, seminari e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c) pubblicare stampa, periodica e non, in ogni sua forma;
- d) acquistare, produrre e distribuire materiali audio e video;
- e) acquistare, produrre e distribuire oggetti promozionali o utilizzati per le attività sociali;
- f) intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.



È interesse dell'Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione con enti e associazioni al fine di potere realizzare nel migliore modo possibile lo scopo sociale.

È interesse dell'Associazione attivare e partecipare ad iniziative, manifestazioni e progetti culturali e artistici, a programmi didattici e di formazione nei settori opportuni. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente a beni sociali, la concessione di fidejussioni ed altre malleverie, che abbiano comunque relazione con le finalità sopra indicate e che il Consiglio Direttivo ritenga utili per il perseguimento delle finalità stesse.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II: Soci

Articolo 4

Chiunque senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di orientamento sessuale, può aderire all'Associazione, purché ne condivida e ne accetti finalità e modi di attuazione.

Nel caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Sono soci coloro che abbiano chiesto di far parte dell'associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

La domanda di ammissione da parte di nuovo socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto e dei regolamenti interni dell'associazione dovrà essere indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione.

Cessa di essere socio per decadenza colui che per un intero anno sociale non paghi la quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 5 – Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:

- a) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- b) contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi dell'Associazione;
- c) versare i contributi associativi fissati annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 6 – Diritto di recesso

I soci possono sempre recedere dall'Associazione, ma non vi possono essere soci temporanei. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio è intrasmissibile e non rivalutabile, fanno eccezione i trasferimenti *mortis causa*.

Articolo 7 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) la sospensione;
- b) l'espulsione.

Il Consiglio Direttivo è l'unico organo dell'Associazione che può proporre sanzioni disciplinari.



Articolo 8 – La sospensione

La sospensione è la sanzione temporanea che il Consiglio Direttivo può irrogare nei confronti dei soci che abbiano contravvenuto agli obblighi di cui all'articolo 5.

Articolo 9 – L'espulsione

L'espulsione è la sanzione definitiva che viene deliberata dall'Assemblea dei soci all'unanimità allorché i soci:

- a) abbiano compiuto azioni in netto contrasto con gli obblighi di cui all'articolo 5;
- b) abbiano commesso altre azioni moralmente o materialmente lesive nei confronti dell'Associazione.

L'espulsione comporta la revoca della qualifica di socio. Le delibere assunte in relazione al presente articolo devono essere comunicate al socio a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà in merito alla prima assemblea successiva.

Titolo III: Organi

Articolo 10 – Gli Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 11 – L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Tutti i Soci in regola con la quota associativa e con gli obblighi di cui all'art. 7 hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per deliberare sulla situazione generale dell'Associazione e per approvare il bilancio di esercizio annuale e, laddove sia obbligatorio, il bilancio sociale. Deve inoltre essere convocata quando almeno due membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando sia pervenuta richiesta a detto organo da almeno un decimo dei soci. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione, che dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, dovrà essere effettuata tramite avviso da recapitarsi ai singoli associati, anche in forma elettronica, e dovrà essere adeguatamente resa nota tramite tutti i canali di comunicazione a disposizione dell'Associazione (affissione nei locali della sede, pubblicazione su siti web, mailing list, social network). Riguardo all'eventuale variazione della sede legale, essa potrà essere ratificata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione se presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto a maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con gli stessi quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Ordinaria. Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria sia convocata per deliberazioni inerenti allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) approva gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- k) delibera sull'eventuale modifica della sede legale;
- l) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla legge e dallo statuto;
- m) revoca il presidente con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- n) autorizza il Presidente alla stipula degli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- o) delibera su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle sue competenze.

Articolo 14 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di una sua assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo designato dai membri presenti. A chi presiede l'Assemblea spetta di regolare lo svolgimento della riunione. Ciascun membro avente diritto di intervento in Assemblea ha facoltà di far inserire a verbale, in modo sintetico, eventuali dichiarazioni. Ogni socio in regola con gli obblighi di cui all'articolo 5 ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono esecutive immediatamente. Le deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, ove non altrimenti specificato. Le modalità di votazione vengono stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare al massimo una delega in sostituzione di un socio. Il verbale delle riunioni è redatto da una persona designata da chi presiede l'Assemblea. Il verbale è sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dalla persona che lo ha redatto.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri che restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. Tutti i soci in regola con gli obblighi di cui all'articolo 5 hanno diritti elettorali attivi e passivi. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea, che ne determina previamente il numero e le modalità di elezione. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Decade dall'incarico il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive. Il Consiglio Direttivo uscente permane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi, per la nomina delle cariche sociali di sua competenza, entro trenta giorni dalla sua elezione.

Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e determinare le strategie necessarie alla loro realizzazione;
- b) curare l'esecuzione delle direttive generali dell'Assemblea;
- c) eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione a maggioranza dei due terzi;
- d) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- e) costituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone le funzioni e la durata;
- f) determinare la misura del contributo annuale obbligatorio e dei contributi "una tantum";
- g) redigere il bilancio di esercizio e, nel caso ne ricorra l'obbligo, il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte da presentare all'Assemblea;
- h) emanare regolamenti per il funzionamento dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie;

- i) il Consiglio Direttivo può delegare i compiti di ordinaria amministrazione al Presidente; gli atti indicati nei punti c), e), f), g) e h) non sono delegabili. Il Consiglio Direttivo può assegnare specifici incarichi ai Soci;
- j) determinare l'importo della quota associativa annuale.

Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato, ogni volta che ricorra la necessità di decisioni di competenza del Consiglio stesso, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti in carica; comunque, per la redazione del bilancio di esercizio e, laddove sia obbligatorio, del bilancio sociale, da presentare all'Assemblea per l'approvazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti in carica per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà la presenza dei due terzi dei componenti per le decisioni di straordinaria amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo potrà essere presa conoscenza da parte dei Soci che ne facciano richiesta.

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile; il Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo. Ha la legale rappresentanza dell'associazione, la firma sociale, presiede e convoca l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo. Gestisce l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali deve riferire sull'attività svolta. È autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni, ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive relative all'organizzazione sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può essere sospeso dall'incarico dall'Assemblea dei Soci, convocata in sessione straordinaria con apposito ordine del giorno secondo le modalità previste dall'articolo 13; in tal caso, il Vice Presidente ne assume le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 19 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, ricoprirà le funzioni del presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20 – Compensi e rimborsi

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Gli eventuali rimborsi dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati qualora la prestazione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta e comunque garantendo sempre la prevalenza delle prestazioni gratuite.

Articolo 21 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o

una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Titolo IV: Patrimonio Sociale

Articolo 22 – Risorse economiche

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi, dalle liberalità, dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti e dai legati;
- d) dalle erogazioni conseguenti agli stanziamenti e contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Unione Europea, dalla Regione, da Enti locali e da altri Enti pubblici o privati;
- e) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- f) da altri proventi comunque conseguiti, anche dallo svolgimento di attività di natura commerciale **purché** tale attività sia svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque **finalizzata** al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e **compatibile** con il requisito dell'assenza *del fine di lucro* dell'attività sociale;
- g) dai proventi derivanti da raccolte fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità di promozione sociale dell'Associazione secondo la normativa vigente.

Articolo 23 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento; è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Articolo 25 – Bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è annuale, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile successivo all'esercizio oggetto del bilancio. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Titolo V: Scioglimento e Liquidazione

Articolo 26

In caso di cessazione dell'attività per le cause previste dalla legge, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che nominerà uno o più liquidatori, determinandone le facoltà. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VI: Disposizioni generali

Articolo 27

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e successive modifiche, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

Emilio Barone

ALLEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

18 NOV. 2022

Registrato 2362 SERIE III